

FASCICOLO INFORMATIVO

Contratto di assicurazione
danni dei veicoli a motore.

Il presente Fascicolo, contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del glossario
- Condizioni di Assicurazione
- Modulo di Adesione

deve essere consegnato all'Assicurato
prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Nota Informativa.

Mod. 2011 GMI ed. 01/2012

Fascicolo aggiornato al 01//01/2012



A large, 3D-rendered orange key is the central focus, set against a background of a blue keyboard. The key features the 'GMAC' logo in blue, bold, sans-serif letters. Below the logo is a white icon of a car with a curved arrow underneath it, indicating a return or refresh function.

PROGRAMMA GMAC VETTURA PROTETTA

NOTA INFORMATIVA AL
CONTRAENTE/ASSICURATO
(Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)

“La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle condizioni generali di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza”.

Nota informativa aggiornata al 01/01/2012
Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascicolo, non derivanti da innovazioni normative, potranno essere consultati sul sito internet della Società al seguente indirizzo: www.italiana.it

ITALIANA
assicurazioni
divisione R@M

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

- a) La Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua
- b) Sede Legale e Direzione Generale in Via M.U. Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia
- c) Telefono 02/397161 - fax 02/3271270
Sito internet: www.italiana.it – E-mail: benvenutinitalianarem@italiana.it
- d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA (dati relativi all'ultimo bilancio approvato)

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 223 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale e 183 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 101%, tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO

L'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno e così di seguito, salvo disdetta trasmessa mediante comunicazione postale, fax o e-mail, spedita almeno un mese prima della scadenza (punto 2.2 RINNOVO DEL CONTRATTO-DISDETTA delle Condizioni Generali di Assicurazione).

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Il programma GMAC Vettura Protetta contiene garanzie assicurative per tutelare dai danni materiali e diretti conseguenti alla perdita o al danneggiamento dei veicoli venduti in Italia dalle Concessionarie convenzionate. I veicoli possono essere:

- § di nuova immatricolazione, per i quali non siano trascorsi più di 365 giorni dalla data di prima immatricolazione ed equipaggiati con antifurto immobilizzatore di serie installato dalla Casa costruttrice;
- § usati, di qualunque marca, per i quali non siano trascorsi più di 8 anni dalla data di 1^a immatricolazione e che abbiano un valore assicurato non inferiore ad Euro 5.000,00.

L'Assicurato potrà scegliere le garanzie esclusivamente in base ai seguenti pacchetti:

PACCHETTO SOLO TUA - GARANZIA PRESTATATA PER SOLI DANNI TOTALI A SEGUITO DI:

SEZIONE I – DANNI	3.1.A FURTO E RAPINA TOTALE	3.1.B INCENDIO TOTALE
SEZIONE II - ASSISTENZA		

Il pacchetto Solo Tua è utilizzabile solo per i modelli venduti all'interno di specifiche campagne promozionali.

PACCHETTO TUA E TUA - GARANZIA PRESTATATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI:

SEZIONE I – DANNI	3.1.C FURTO E RAPINA	3.1.D INCENDIO	3.1.E CRISTALLI
SEZIONE II - ASSISTENZA			

PACCHETTO MOLTO TUA - GARANZIA PRESTATATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI:

SEZIONE I – DANNI	3.1.C FURTO E RAPINA	3.1.D INCENDIO	3.1.E CRISTALLI
	3.1.F ATTI VANDALICI	3.1.G CALAMITA' NATURALI	
SEZIONE II - ASSISTENZA			

PACCHETTO MOLTO TUA PIU' COLLISION - GARANZIA PRESTATATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI:

SEZIONE I – DANNI	3.1.C FURTO E RAPINA	3.1.D INCENDIO	3.1.E CRISTALLI
	3.1.F ATTI VANDALICI	3.1.G CALAMITA' NATURALI	3.1.H COLLISIONE
SEZIONE II - ASSISTENZA			

PACCHETTO MOLTO TUA PIU' KASKO - GARANZIA PRESTATATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI:

SEZIONE I – DANNI	3.1.C FURTO E RAPINA	3.1.D INCENDIO	3.1.E CRISTALLI
	3.1.F ATTI VANDALICI	3.1.G CALAMITA' NATURALI	3.1.I KASKO
SEZIONE II - ASSISTENZA			

Non sono assicurabili i veicoli intestati o locati ad aziende di autonoleggio a breve termine senza conducente.

La **SEZIONE DANNI** contiene le garanzie per i danni che possono subire i veicoli, causati da eventi quali:

A) FURTO TOTALE

Furto o rapina del veicolo.

La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave.

AVVERTENZA:

La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di cui al punto 3.3 **DANNI ESCLUSI**, 3.4 **SCOPERTI E FRANCHIGIE** e punto 3.7 **DETERMINAZIONE DEL DANNO** delle Condizioni Generali di Assicurazione.

B) INCENDIO TOTALE

Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine.

AVVERTENZA:

La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di cui al punto 3.3 **DANNI ESCLUSI**, 3.4 **SCOPERTI E FRANCHIGIE** e punto 3.7 **DETERMINAZIONE DEL DANNO** delle Condizioni Generali di Assicurazione.

C) FURTO

Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina.

Sono compresi i danni causati al veicolo dai ladri in occasione del furto o del tentativo di furto del bagaglio o altri oggetti trovantisi sul veicolo.

La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto sia regolarmente chiuso a chiave.

AVVERTENZA:

La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di cui al punto 3.3 **DANNI ESCLUSI**, 3.4 **SCOPERTI E FRANCHIGIE** e punto 3.7 **DETERMINAZIONE DEL DANNO** delle Condizioni Generali di Assicurazione.

D) INCENDIO

Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine.

La Società tiene inoltre indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, fino alla concorrenza di € 155.000,00 per sinistro, per i danni involontariamente cagionati dall'incendio, fumo, esplosione o scoppio del veicolo non in circolazione:

q a cose di terzi (RICORSO TERZI);

q al locale utilizzato come autorimessa, condotto in locazione dal Proprietario del veicolo assicurato (RISCHIO LOCATIVO).

AVVERTENZA:

La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di cui al punto 3.3 DANNI ESCLUSI, 3.4 SCOPERTI E FRANCHIGIE e punto 3.7 DETERMINAZIONE DEL DANNO delle Condizioni Generali di Assicurazione.

E) CRISTALLI

Rottura accidentale dei cristalli (non conseguente ad atti vandalici e dolosi ed eventi naturali) delimitanti l'abitacolo del veicolo.

La Società rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per la sostituzione degli stessi fino alla concorrenza di € 775,00.

AVVERTENZA:

La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di cui al punto 3.3 DANNI ESCLUSI, 3.4 SCOPERTI E FRANCHIGIE e punto 3.7 DETERMINAZIONE DEL DANNO delle Condizioni Generali di Assicurazione.

F) ATTI VANDALICI

Atti vandalici e dolosi in genere, anche conseguenti a tumulti popolari, scioperi e sommosse, con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.

AVVERTENZA:

La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di cui al punto 3.3 DANNI ESCLUSI, 3.4 SCOPERTI E FRANCHIGIE e punto 3.7 DETERMINAZIONE DEL DANNO delle Condizioni Generali di Assicurazione.

G) CALAMITA' NATURALI

Trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta della grandine o della neve ed altre calamità naturali.

AVVERTENZA:

La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di cui al punto 3.3 DANNI ESCLUSI, 3.4 SCOPERTI E FRANCHIGIE e punto 3.7 DETERMINAZIONE DEL DANNO delle Condizioni Generali di Assicurazione.

H) COLLISIONE

Urto o collisione, con veicolo a motore identificato, durante la circolazione.

AVVERTENZA:

La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di cui al punto 3.3 DANNI ESCLUSI, 3.4 SCOPERTI E FRANCHIGIE e punto 3.7 DETERMINAZIONE DEL DANNO delle Condizioni Generali di Assicurazione.

I) KASKO

Urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione.

AVVERTENZA:

La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di cui al punto 3.3 DANNI ESCLUSI, 3.4 SCOPERTI E FRANCHIGIE e punto 3.7 DETERMINAZIONE DEL DANNO delle Condizioni Generali di Assicurazione.

ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE

Per calcolare l'indennizzo dovuto da Italiana S.p.A. in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie, scoperti (punto 3.4 SCOPERTI E FRANCHIGIE) e dei degni (punto 3.7 DETERMINAZIONE DEL DANNO) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

ESEMPI:

- 1° FURTO TOTALE con rimpiazzo di un veicolo nuovo (90 giorni) valore € 10.000,00 – Assicurato residente in provincia AV: € 10.000,00 – scop. 10% (€ 1.000,00) = importo indennizzato € 9.000,00
- 2° FURTO TOTALE con rimpiazzo di un veicolo nuovo (730 giorni) valore € 10.000,00 – Assicurato residente in provincia AV: € 10.000,00 – deprezzamento 20% (€ 2.000,00) – scop. 10% (€ 800,00) = importo indennizzato € 7.200,00
- 3° SINISTRO CRISTALLI di valore € 600,00 con riparazione presso un Centro Convenzionato € 600,00 – franchigia € 50,00 = importo indennizzato € 550,00
- 4° SINISTRO CRISTALLI di valore € 600,00 con riparazione presso un Centro non Convenzionato € 600,00 – franchigia € 150,00 = importo indennizzato € 450,00

La **SEZIONE ASSISTENZA** contiene garanzie legate all'impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuto ad uno degli eventi garantiti in polizza quali:

SOCCORSO STRADALE/INTERVENTI, RIPARAZIONI SUL POSTO E TRAINO

Invio di un mezzo di soccorso (ved. Punto 6.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione).

AVVERTENZA:

La garanzia prevede limiti ed esclusioni indicati ai punti 6.1 e 6.6 "Delimitazioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

RECUPERO

Recupero veicolo in caso di uscita di strada (ved. Punto 6.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione).

AVVERTENZA:

La garanzia prevede limiti ed esclusioni indicati ai punti 6.2 e 6.6 "Delimitazioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE IN ITALIA (ved. Punto 6.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione).

AVVERTENZA:

La garanzia prevede limiti ed esclusioni indicati ai punti 6.3 e 6.6 "Delimitazioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

RICONSEGNA DEL VEICOLO ASSICURATO (ved. Punto 6.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Riconsegna del veicolo presso la residenza qualora venga ritrovato a seguito di furto/rapina.

AVVERTENZA:

La garanzia prevede limiti ed esclusioni indicati ai punti 6.4 e 6.6 "Delimitazioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

RIMPATRIO DEL VEICOLO ASSICURATO (ved. Punto 6.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Riconsegna del veicolo presso la residenza qualora lo stesso resti immobilizzato all'estero.

AVVERTENZA:

La garanzia prevede limiti ed esclusioni indicati ai punti 6.5 e 6.6 "Delimitazioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)

Qualora, al momento del sinistro, il valore assicurato risulti inferiore al valore del veicolo, troverà applicazione la regola proporzionale di cui al punto 3.9 LIQUIDAZIONE DEL DANNO – REGOLA PROPORZIONALE delle Condizioni Generali di Assicurazione.

4. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITA'
Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio di cui al punto 1.5 MODALITA' PER CALCOLARE LA TARIFFA DI ASSEGNAZIONE delle Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

5. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione.

Esempio di aggravamento del rischio:

§ Modifica della provincia di residenza con aggravamento del rischio

6. PREMI

Il premio è annuale e ricorrente.

Per i contratti con durata poliennale il premio può essere anche unico e anticipato.

E' possibile pagare il premio nelle modalita' previste dall'intermediario.

6.1 Costi

Il Premio pagato è comprensivo delle spese relative all'acquisizione ed alla gestione del contratto di assicurazione. I costi contengono la remunerazione media riconosciuta da Italiana Assicurazioni all'Intermediario più la media dell'importo trattenuto dalla Compagnia per la gestione del contratto.

COSTI	Percentuale media del premio imponibili	Importo medio in euro	Percentuale media dei costi percepita dall'intermediario	Importo medio del costo percepito dall'intermediario
	67%	€ 600,00	77,50%	€ 465,00

AVVERTENZA:

Qualora la polizza sia connessa ad un contratto di finanziamento, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del contratto di finanziamento, la Società restituirà al Contraente/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

Nelle Condizioni Generali di Assicurazione al punto 2.4 ESTINZIONE ANTICIPATA è indicato il metodo di restituzione del premio per le singole garanzie danni.

In alternativa, su richiesta dell'Assicurato stesso, la Compagnia fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale (qualora richiesto, a favore del nuovo beneficiario designato).

7. RIVALSE

AVVERTENZA: la Società si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro. In ogni caso la rivalsa non viene esercitata nei confronti dei soggetti assicurati, salvo quanto previsto al punto 3.3 – DANNI ESCLUSI e 6.6 - DELIMITAZIONI delle Condizioni Generali di Assicurazione.

8. DIRITTO DI RECESSO

AVVERTENZA: l'Assicurato può recedere dal contratto di durata pluriennale entro 60 giorni prima di ogni scadenza anniversaria alle modalità di cui al punto 2.2 RINNOVO DEL CONTRATTO-DISDETTA delle Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA: Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, la Società ha la facoltà di far cessare la garanzia alle modalità di cui al punto 2.3 **RECESSO IN CASO DI SINISTRO** delle Condizioni Generali di Assicurazione.

9. TERMINI DI PRESCRIZIONE CONTRATTUALE

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

11. REGIME FISCALE

- per le garanzie relative alla Sezione Danni si applica l'aliquota d'imposta del 13,50%;
- per la sezione Assistenza si applica l'aliquota d'imposta del 10%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

AVVERTENZA: le Condizioni Generali di Assicurazione prevedono che in caso di sinistro l'Assicurato deve provvedere, in base alla tipologia del danno, a darne avviso al Contact Center e sporgere denuncia scritta alle Autorità competenti.

I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti al punto 3.5 **OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO** ed al punto 1.2 **CONTACT CENTER SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI** delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Con riguardo alla sola garanzia di Assistenza, la gestione dei sinistri è affidata alla società **BLUE ASSISTANCE S.P.A.**, alla cui Centrale Operativa vanno sporte le denunce ed i cui dettagli sono esposti nel preambolo della sezione Assistenza.

13. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Benvenuti in Italiana" Italiana Assicurazioni, Via M.U. Traiano, 18 – 20149 Milano, Numero Verde 800-101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 20.00), fax 02.3971.7802, e-mail Benvenutitalianarem@italiana.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

In caso di controversia con un'Impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può attivare la rete FIN-Net di risoluzione delle controversie transfrontaliere accessibile dal sito internet www.isvap.it, sezione "Per il consumatore", oppure inoltrando reclamo all'ISVAP con la richiesta di attivazione della procedura FIN-Net.

14. ARBITRATO

AVVERTENZA: Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato, è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Qualora sia previsto l'arbitrato, il luogo di svolgimento è la città dell'Istituto di medicina legale più vicina all'Assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli.

GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni Generali di Assicurazione è il seguente:

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

AUTONOLEGGIO A BREVE TERMINE

Noleggio dell'autovettura per periodi inferiori a 6 mesi.

CENTRO CONVENZIONATO

La carrozzeria o l'officina meccanica che hanno sottoscritto specifica convenzione con la Società o con Top Class Insurance S.r.l., Agente di Italiana Assicurazioni S.p.A..

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e dell'Assicurato e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, i dati identificativi del veicolo assicurato.

CONDUCENTE

La persona fisica che pone in circolazione il veicolo con il consenso del Proprietario/Locatario.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione.

DANNO PARZIALE

Danno di importo inferiore al 75% del valore del veicolo.

DANNO TOTALE

Danno di importo uguale o superiore al 75% del valore del veicolo. A titolo esemplificativo si considerano danno totale il furto o rapina senza ritrovamento; la distruzione del veicolo a seguito di incendio o di altro evento rientrante nelle garanzie di polizza; il danno parziale di importo pari o superiore al 75% del valore del veicolo.

FRANCHIGIA

Parte prefissata del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

INDENNIZZO / RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

LOCATARIO

La persona fisica o giuridica titolare della locazione finanziaria.

MODULO DI ADESIONE

Documento che riporta i dati anagrafici dell'Assicurato, il premio, i dati identificativi del veicolo e il tipo di copertura richiesta. Tale documento, sottoscritto dall'Assicurato, viene utilizzato dalla Società per l'emissione del Certificato di Assicurazione.

ORGANIZZATO

Filiale, Concessionaria od officina autorizzata della Rete GMAC.

PARTI

Il Contraente e la Società.

POLIZZA

I documenti che provano il contratto di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente/Assicurato alla Società.

PROPRIETARIO DEL VEICOLO

L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

RELITTO

Veicolo con danni superiori al 75% del valore del veicolo.

RESIDENZA

Luogo in cui il Proprietario od il Locatario del veicolo ha stabilito la residenza anagrafica o la sede legale.

RIMPIAZZO

Veicolo nuovo: sostituzione – a cura della Concessionaria venditrice – del veicolo rubato, rapinato o distrutto con altro identico, nuovo di fabbrica, oppure, in caso di cessata produzione, avente le stesse caratteristiche di quello rubato, rapinato o distrutto.

Veicolo usato: sostituzione – a cura della Concessionaria venditrice – del veicolo rubato o rapinato o distrutto con altro veicolo nuovo od usato di almeno pari valore.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ

La Società Italiana Assicurazioni S.p.A. – Via M.U. Traiano, 18 – 20149 Milano.

VEICOLO

Il veicolo a motore assicurato. Si considerano parte integrante del veicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli optional di normale uso incorporati o fissi, nonché gli antifurti satellitari ed i fonoaudiovisivi, installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dalla Concessionaria, purché dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto.

VEICOLO NUOVO

Veicolo immatricolato da non più di 365 giorni. Il veicolo non deve aver subito passaggi di proprietà.

La prima immatricolazione alla Concessionaria e la successiva voltura non viene considerata passaggio di proprietà.

VEICOLO USATO

Veicolo che ha subito più passaggi di proprietà senza tener conto della prima immatricolazione alla Concessionaria oppure immatricolato da più di 365 giorni.

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Legale Rappresentante
Sergio Finesso





PROGRAMMA "GMAC VETTURA PROTETTA"

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Mod. 2011 GMI ed. 01/2012



Gentile Cliente,

GMAC Italia ha realizzato, in collaborazione con la Società Italiana Assicurazioni S.p.A., il **Programma GMAC VETTURA PROTETTA**, che garantisce una serie di prestazioni esclusive che consentono, tra l'altro, in caso di perdita totale del veicolo a seguito di evento garantito entro dodici mesi dall'acquisto, la fornitura di un veicolo nuovo equivalente a quello sottratto, e che mette a disposizione, in caso di danno totale su veicolo usato, un "Extra Bonus" nel caso Lei sia interessato all'acquisto di un veicolo nuovo di valore superiore a quello assicurato.

Di seguito troverà le "Informazioni relative all'Impresa" assicuratrice e tutte quelle necessarie per valutare il Programma e le condizioni che regolano la garanzia quali:

- 1) le **Caratteristiche della Convenzione**, che riassumono i termini della Sua Polizza, negoziati tra la Società Assicuratrice e GMAC Italia;
- 2) le **Condizioni Generali**, che regolano la struttura generale del contratto;
- 3) le **Sezioni: Danni e Assistenza**, che descrivono le garanzie assicurative e ne indicano la portata.

Per ottenere dal Programma sempre il massimo delle prestazioni, La invitiamo a leggere con molta attenzione i punti sottoindicati:

- 1.4 - "**Decorrenza e durata della garanzia**", che spiega quando e come decorre la garanzia e cosa succede se non si effettua il pagamento o si effettua in ritardo rispetto ai termini indicati;
- 2.1 - "**Estensione territoriale**", che precisa quali siano i Paesi dove è operante la garanzia;
- 2.8- "**Diritto di ripensamento**", che illustra quando e in che modo potrà decidere di annullare il Programma stipulato;
- 3.3 - "**Danni esclusi**", che riporta i casi in cui il programma non è operante;
- 3.4 - "**Scoperti e franchigie**", che dettaglia i casi in cui il danno potrebbe non esserle rimborsato integralmente;
- 3.9 - "**Liquidazione del danno – regola proporzionale**", che chiarisce come avviene la liquidazione nel caso il valore del veicolo, al momento del sinistro, risulti maggiore del valore assicurato oppure sia stato pagato alla Società un premio inferiore a quello dovuto;
- 4.2 - "**Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**" che, con il rimando ad alcuni specifici articoli del Codice Civile, vuole sensibilizzare l'Assicurato sulle dichiarazioni dallo stesso rilasciate, dichiarazioni in base alle quali è stato emesso il Certificato di Assicurazione e calcolato il relativo premio.

In appendice alle presenti Condizioni di Assicurazione è stato riportato:

- a) un breve compendio di avvertenze e suggerimenti per evitare il furto del Suo veicolo "**Sono sicuro che le mie chiavi sono al sicuro?**";
- b) la "**Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003**";
- c) il **modulo di adesione Mod. 1009 GMI** che Le consente di attivare immediatamente, dalla Concessionaria, la copertura del pacchetto da Lei prescelto.

Per ogni informazione relativa al Programma GMAC VETTURA PROTETTA, è a Sua disposizione un apposito Contact Center che risponde al **Numero Verde 800/525656** con orario continuato, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.30, ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Le precisiamo infine che il Fascicolo Informativo mod. 2011 GMI ed. 01/2012 è comprensivo dell'Informativa Privacy ed è parte integrante il modello:

- Mod. 1010 GMI – Certificato di assicurazione GMAC VETTURA PROTETTA
- Mod. 1012 GMI – Fax di Copertura GMAC VETTURA PROTETTA.

SOMMARIO

CARATTERISTICHE DELLA CONVENZIONE	5
1.1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE - GARANZIE PRESTABILI	5
1.2 CONTACT CENTER	5
1.3 MODALITA' PER RENDERE OPERATIVA LA GARANZIA	6
1.4 DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA	6
1.5 MODALITA' PER CALCOLARE LA TARIFFA DI ASSEGNAZIONE	6
1.6 CEDIBILITA' E TRASFERIBILITA' DELL'ASSICURAZIONE	6
CONDIZIONI GENERALI	7
2.1 ESTENSIONE TERRITORIALE	7
2.2 RINNOVO DEL CONTRATTO – DISDETTA	7
2.3 RECESSO IN CASO DI SINISTRO	7
2.4 ESTINZIONE ANTICIPATA	7
2.5 IMPOSTE E TASSE	8
2.6 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	8
2.7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER SINISTRO	8
2.8 DIRITTO DI RIPENSAMENTO	8
SEZIONE I - DANNI	8
3.1 DANNI MATERIALI E DIRETTI	8
3.2 VALORE ASSICURATO	9
3.3 DANNI ESCLUSI	10
3.4 SCOPERTI E FRANCHIGIE	10
3.5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	11
3.6 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO	12
3.7 DETERMINAZIONE DEL DANNO	12
3.8 PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO	13
3.9 LIQUIDAZIONE DEL DANNO - REGOLA PROPORZIONALE	14
3.10 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO	14
3.11 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO	14
3.12 RELITTI	15
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	15
4.1 VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO/LOCATARIO DEL VEICOLO	15
4.2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	15
4.3 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	15
4.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	15
CONDIZIONI PARTICOLARI	16
5.1 VEICOLI MUNITI DI IMPIANTO ANTIFURTO SATELLITARE	16
5.2 VINCOLO	16
5.3 VALORE A NUOVO 2YN	16
SEZIONE II - ASSISTENZA	18
6.1 SOCCORSO STRADALE/INTERVENTI, RIPARAZIONI SUL POSTO E TRAINO	18
6.2 RECUPERO	19
6.3 AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE IN ITALIA	19
6.4 RICONSEGNA DEL VEICOLO ASSICURATO	19
6.5 RIMPATRIO DEL VEICOLO ASSICURATO	20
6.6 DELIMITAZIONI	20
6.7 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO	20
6.8 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI	20
SONO SICURO CHE LE MIE CHIAVI SONO AL SICURO?	22
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003	24

DEFINIZIONI (sono riportate a pagg. 8-9 della Nota Informativa contenuta nel presente Fascicolo ed evidenziate in carattere corsivo nelle Condizioni Generali di Assicurazione)

CARATTERISTICHE DELLA CONVENZIONE

1.1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE - GARANZIE PRESTABILI

Con il Programma GMAC VETTURA PROTETTA possono essere assicurati

q tutti i *veicoli nuovi*, per i quali non siano trascorsi più di 365 giorni dalla data di prima immatricolazione, venduti in Italia dalle Concessionarie convenzionate.

I *veicoli* devono essere equipaggiati con antifurto immobilizzatore di serie installato dalla Casa costruttrice;

q tutti i *veicoli usati*, di qualunque marca, venduti in Italia dalle Concessionarie convenzionate, che abbiano un valore non inferiore a € 5.000,00 e per i quali non siano trascorsi più di 8 anni dalla prima immatricolazione;

Non sono assicurabili i *veicoli* intestati o locati ad aziende di *autonoleggio a breve termine senza conducente*.

I pacchetti assicurativi disponibili sono i seguenti:

PACCHETTO SOLO TUA – GARANZIA PRESTATA PER SOLI DANNI TOTALI A SEGUITO DI:
SEZIONE I – DANNI 3.1.A Furto e Rapina Totale 3.1.B Incendio Totale
SEZIONE II – ASSISTENZA

Il pacchetto Solo Tua è utilizzabile solo per i modelli venduti all'interno di specifiche campagne promozionali.

PACCHETTO TUA E TUA – GARANZIA PRESTATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI:
SEZIONE I – DANNI 3.1.C Furto e Rapina 3.1.D Incendio 3.1.E Cristalli
SEZIONE II – ASSISTENZA

PACCHETTO MOLTO TUA – GARANZIA PRESTATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI:
SEZIONE I – DANNI 3.1.C Furto e Rapina 3.1.D Incendio 3.1.E Cristalli
 3.1.F Atti Vandalici 3.1.G Calamità Naturali
SEZIONE II – ASSISTENZA

PACCHETTO MOLTO TUA PIU' COLLISION – GARANZIA PRESTATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI:
SEZIONE I – DANNI 3.1.C Furto e Rapina 3.1.D Incendio 3.1.E Cristalli
 3.1.F Atti Vandalici 3.1.G Calamità Naturali 3.1.H Collisione
SEZIONE II – ASSISTENZA

PACCHETTO MOLTO TUA PIU' KASKO – GARANZIA PRESTATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI:
SEZIONE I – DANNI 3.1.C Furto e Rapina 3.1.D Incendio 3.1.E Cristalli
 3.1.F Atti Vandalici 3.1.G Calamità Naturali 3.1.I Kasko
SEZIONE II – ASSISTENZA

1.2 CONTACT CENTER

La gestione e la consulenza del Programma avviene tramite un Contact Center, per i seguenti servizi:

SERVIZIO DI CONSULENZA «ON LINE»

Numero Verde 800.525.656

per ogni eventuale informazione sui contenuti e sulla portata della copertura assicurativa in funzione tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 19.30 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per qualsiasi comunicazione di variazione al contratto (variazione di dati anagrafici, estensione della garanzia, sostituzione di *veicolo* o cambio di contraenza) quando consentita dalle Condizioni di *Assicurazione*.

Il Contact Center GMAC VETTURA PROTETTA trasmetterà direttamente al domicilio dell'Assicurato le eventuali appendici contrattuali.

SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI

Numero Verde 800.046.300

per la denuncia di *sinistri* relativi alle garanzie di cui alla SEZIONE I – DANNI, in funzione tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

La denuncia di *sinistro* deve essere fatta entro tre giorni dalla data d'accadimento dell'evento dannoso o da quando il *Contraente/Assicurato* ne ha avuto conoscenza; il Contact Center si occuperà poi della gestione e dello smistamento celere delle pratiche, limitando le incombenze burocratiche a carico del *Contraente/Assicurato* al minimo indispensabile.

Numero Verde 800.608.902

per la richiesta degli interventi di assistenza relativi alle garanzie di cui alla SEZIONE II – ASSISTENZA.

1.3 MODALITA' PER RENDERE OPERATIVA LA GARANZIA

L'Assicurato, dopo aver ricevuto e preso visione delle presenti Condizioni di Assicurazione ed aver scelto la combinazione di garanzie, potrà aderire al Programma attraverso la Concessionaria o Filiale che ha venduto il *veicolo* mediante l'apposito *modulo di adesione* che, controfirmato dall'Assicurato, verrà trasmesso al Contact Center GMAC VETTURA PROTETTA.

La procedura prevede il successivo invio, da parte del Contact Center GMAC VETTURA PROTETTA, di un "Fax di Copertura" alla Concessionaria o Filiale per la conferma dell'operatività della copertura prescelta e, successivamente, l'inoltro del *Certificato di Assicurazione* direttamente al domicilio dell'Assicurato.

L'Assicurato dovrà:

1. verificare l'esattezza dei dati anagrafici, dei dati relativi al *veicolo*, del *premio* convenuto e della combinazione di garanzie prescelta, riportati nel Fax di Copertura e nel *Certificato di Assicurazione*;
2. effettuare il versamento del *premio* relativo, secondo le modalità indicate nel Fax di Copertura, entro i due giorni lavorativi successivi alla data di decorrenza della copertura. In caso di pagamento di un importo errato, vale il disposto del punto 3.9 – "Liquidazione del danno – Regola proporzionale". In caso di pagamento effettuato direttamente dall'Assicurato funge da quietanza di pagamento la documentazione contabile rilasciata dall'Istituto bancario attestante l'avvenuto bonifico o la ricevuta del bollettino di conto corrente rilasciata dall'Ufficio Postale comprovante l'avvenuto pagamento; il *premio* risulta quindi incassato nel giorno d'effettivo pagamento.

Qualora il *premio* venga finanziato, il precedente punto 2 sarà nullo e privo di effetto poiché il *premio* verrà pagato direttamente dalla finanziaria in virtù di apposito accordo con la *Società*.

1.4 DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA

La garanzia prestata per ogni *veicolo* decorre e scade nelle ore e nei giorni indicati nel *Certificato di Assicurazione*, quando sia stato regolarmente effettuato il pagamento del *premio* secondo le modalità indicate nel Fax di copertura.

1.5 MODALITA' PER CALCOLARE LA TARIFFA DI ASSEGNAZIONE

Per rilevare la fascia tariffaria alla quale il *veicolo* è assoggettato, si dovrà fare riferimento alla provincia di *residenza* o sede legale del *Proprietario* o del *Locatario*, al valore assicurato del *veicolo* e alla durata della *polizza*.

1.6 CEDIBILITA' E TRASFERIBILITA' DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non è cedibile salvo espressa accettazione da parte della *Società*, pertanto in caso di cessione/ vendita/ procura a vendere del *veicolo* a terzi la garanzia viene ad estinguersi automaticamente.

I *veicoli* intestati alle Concessionarie non sono soggetti a tali limitazioni.

L'assicurazione è trasferibile su altro *veicolo*, purché di proprietà dell'Assicurato e assicurabile secondo quanto stabilito al punto 1.1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE – GARANZIE PRESTABILI.

La *Società* non è tenuta ad effettuare rimborsi nel caso l'importo da pagare sia inferiore alla quota di *premio* residuo.
Non è prevista la sospensione del contratto.

CONDIZIONI GENERALI



Le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del *Contraente* o dell'*Assicurato* sono evidenziate mediante grassetto.

2.1 ESTENSIONE TERRITORIALE

1. L'*assicurazione* – salvo i casi disciplinati al successivo comma 2 – è valida per *sinistri* verificatisi sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell'Unione Europea, nonché sul territorio della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra e di tutti i Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde.

2. Le *prestazioni* della Sezione "Assistenza", con la sola eccezione dell'autovettura in sostituzione (punto 6.3), operano in Europa.

2.2 RINNOVO DEL CONTRATTO – DISDETTA

L'*assicurazione* di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno e così di seguito, salvo disdetta trasmessa mediante comunicazione postale, fax o e-mail, spedita almeno un mese prima della scadenza.

Il rinnovo del contratto può essere stipulato entro e non oltre il 30° giorno successivo alla scadenza di *polizza*; oltre detto termine è necessaria l'espressa autorizzazione del Contact Center GMAC VETTURA PROTETTA.

La *Società* rinuncia ad agire nei confronti del *Contraente/Assicurato* per il recupero di eventuali rate annuali scadute e non pagate.

Il contratto di durata pluriennale potrà essere risolto dal *Contraente/Assicurato* mediante disdetta a mezzo comunicazione postale, fax o e-mail inviata alla *Società* almeno 60 giorni prima di ogni scadenza anniversaria.

La *Società*, in caso di pagamento anticipato di più annualità, restituirà il *premio*, al netto delle imposte, relativo alle restanti annualità; l'entità del rimborso sarà proporzionale al valore assicurato indicato nella tabella di cui al punto 3.7 sub 1.

2.3 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di *sinistro* e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le *Parti*, la *Società* ha la facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni, tenendo a disposizione dell'*Assicurato* la parte di *premio*, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso.

Questa facoltà non sarà esercitata nei confronti di *Contraenti/Assicurati* qualificabili come «consumatori», intendendosi per tali le persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nel quadro delle proprie attività professionali.

2.4 ESTINZIONE ANTICIPATA

Qualora la *polizza* sia connessa ad un contratto di finanziamento, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento di quest'ultimo, il *Contraente/Assicurato* richiederà alla *Società* la cessazione delle garanzie e la stessa *Società* rimborserà al *Contraente/Assicurato* il *premio* pagato non goduto al netto delle imposte relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

L'importo da rimborsare verrà calcolato per il *premio* puro (*premio* al netto di imposte e dei costi a carico dell'*Assicurato*) in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo (tabella di cui al punto 3.7); per i costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.

In alternativa, su richiesta dell'*Assicurato* stesso, la *Società* fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale (qualora richiesto, a favore del nuovo beneficiario designato).

2.5 IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al *premio*, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del *Contraente/Assicurato*.

2.6 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

2.7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER SINISTRO

In caso di *sinistro* indennizzabile ai sensi di *polizza* che comporti la perdita totale e definitiva del *veicolo* assicurato, la *polizza* cessa la sua operatività ed il *premio* residuo resta acquisito dalla *Società*, essendosi la copertura assicurativa estinta con la liquidazione del danno.

Qualora il *premio* pagato al perfezionamento del contratto riguardasse più annualità, si procederà al rimborso del *premio* pagato e non goduto, al netto dei tributi erariali, relativo alle annualità successive a quella del *sinistro* in proporzione al valore assicurato individuato nella tabella di cui al punto 3.7 sub 1. L'emissione della nuova *assicurazione* su altro *veicolo* dovrà essere espressamente autorizzata dal Contact Center.

2.8 DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Entro 14 giorni dalla data di decorrenza della copertura, l'*Assicurato* ha diritto di recedere dal Contratto e di ricevere in restituzione il *premio* pagato, al netto degli oneri fiscali, degli altri oneri che per Legge restano a carico del *Contraente/Assicurato* e dei costi sostenuti da Italiana Assicurazioni S.p.A. (stabiliti nella misura forfettaria del 10% del *premio* netto), a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun *sinistro*. L'*Assicurato* dovrà:

- comunicare telefonicamente la sua decisione di recedere dal Contratto;
- restituire immediatamente a Italiana Assicurazioni S.p.A. - Agenzia Top Class Insurance Srl - Via Collamarini 14, 40138 Bologna - a mezzo raccomandata a.r.:
 - tutti i documenti contrattuali in suo possesso;
 - la busta utilizzata dal Contact Center GMAC VETTURA PROTETTA per la spedizione degli stessi all'*Assicurato*, dalla quale si evinca il timbro dell'Ufficio postale di *residenza* dell'*Assicurato*.

Nel caso di contratti in cui sia operante la Condizione Particolare "Vincolo" di cui al punto 5.2, sarà indispensabile ottenere il consenso anche da parte della Vincolataria.

SEZIONE I - DANNI



Le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del *Contraente* o dell'*Assicurato* sono evidenziate mediante grassetto.

COSA ASSICURA

3.1 DANNI MATERIALI E DIRETTI

La *Società* indennizza all'*Assicurato* i danni materiali e diretti per la perdita o il danneggiamento del *veicolo* indicato nel Fax di Copertura e nel *Certificato di Assicurazione*, causati dagli eventi di cui alle garanzie previste dal pacchetto richiamato nel *Certificato di Assicurazione*. Le garanzie possono essere:

A. Furto totale

Furto o rapina del *veicolo*.

La garanzia è limitata al solo danno totale ed è operante a condizione che il *veicolo*, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave.

B. Incendio totale

Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine.

La garanzia è limitata al solo *danno totale*.

C. Furto

Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal *veicolo* durante la circolazione dopo il furto o la rapina.

Sono compresi i danni causati al *veicolo* dai ladri in occasione del furto o del tentativo di furto del bagaglio o altri oggetti trovantisi sul *veicolo*.

La garanzia è operante a condizione che il *veicolo*, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave.

D. Incendio

Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine.

La *Società* tiene inoltre indenne l'*Assicurato* delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, fino alla concorrenza di € 155.000,00 per *sinistro*, per i danni involontariamente cagionati dall'incendio, fumo, esplosione o scoppio del *veicolo* non in circolazione:

q a cose di terzi (RICORSO TERZI);

q al locale, utilizzato come autorimessa, condotto in locazione dal *Proprietario* o dal *Locatario* del *veicolo* assicurato (RISCHIO LOCATIVO).

E. Cristalli

Rottura accidentale dei cristalli (non conseguente ad atti vandalici e dolosi ed eventi naturali) delimitanti l'abitacolo del *veicolo*.

La *Società* rimborsa all'*Assicurato* le spese sostenute per la sostituzione degli stessi fino alla concorrenza di € 775,00.

F. Atti Vandalici

Atti vandalici e dolosi in genere, anche conseguenti a tumulti popolari, scioperi e sommosse, con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.

G. Calamità Naturali

Trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta della grandine o della neve ed altre calamità naturali.

H. Collisione

Urto o collisione, con *veicolo* a motore identificato, durante la circolazione.

I. Kasko

Urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione.

COME ASSICURA

3.2 VALORE ASSICURATO

Il valore assicurato deve corrispondere:

- per i *veicoli nuovi*
 - al prezzo di listino del *veicolo* e degli accessori senza tenere conto di sconti, incentivazioni o facilitazioni commerciali d'alcun genere, con esclusione della "messa su strada" e di imposte addizionali di vario genere.
Relativamente agli accessori, il loro prezzo di listino deve essere aggiunto al valore del *veicolo* come sopra indicato e comprovato da fattura o titolo equipollente.
- per i *veicoli usati*
 - al valore desunto da Quattroruote – quotazioni usato o, in assenza, da Eurotax Giallo con il massimo aumento del 15%;
 - al valore dell'atto di vendita o della fattura nel caso il limite di cui sopra non sia sufficiente (in questo caso però l'assunzione è subordinata al placet del Contact Center);
 - al valore riportato sul listino ufficiale della Casa costruttrice, nel caso di *veicoli* di età inferiore a 6 mesi.

Il valore da considerare come assicurato, sia per il *veicolo* sia per gli accessori, sarà IVA inclusa se l'acquirente non è un soggetto in grado di recuperare la suddetta imposta, oppure, IVA esclusa se l'acquirente è in grado di recuperare, anche in parte, detta imposta.

COSA NON ASSICURA

3.3 DANNI ESCLUSI

La *Società* non indennizza i danni causati al *veicolo* da:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
2. esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI e /o C.S.A.I.;
4. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
5. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del *veicolo*;
6. dolo dell'*Assicurato* e dei suoi familiari conviventi;
7. colpa grave dell'*Assicurato* e dei suoi familiari conviventi, tranne che per la garanzia urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione (Garanzia collisione o kasko), se prevista.

Relativamente alla sola garanzia collisione o kasko, la *Società*, oltre quanto sopra elencato, non indennizza i danni:

8. provocati dal *Conducente* in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;
9. provocati dal *Conducente* non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di *Conducente* con patente scaduta, o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del *sinistro*;
10. cagionati da cose od animali trasportati sul *veicolo*;
11. cagionati da operazioni di carico e scarico;
12. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione «fuori strada»;
13. alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile.

Sono inoltre esclusi, relativamente alla garanzia RICORSO TERZI, i danni:

14. subiti dall'*Assicurato* o dalle cose che abbia in consegna o in possesso od in custodia, dal *Conducente* o dal *Proprietario del veicolo* nonché dalle persone non considerate terze dalla Legge;
15. da inquinamento o da contaminazione.

3.4 SCOPERTI E FRANCHIGIE

In caso di:

- *danno totale* e conseguente *rimpiazzo*
la liquidazione verrà effettuata senza applicazione di alcuno scoperto ad eccezione dei veicoli immatricolati nelle province di:
 1. AV – KR – LE – RC – TA – VV – CS - CT– RM per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10%
 2. BA - BR – BT - CE – FG – NA per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 35%.

In caso di:

- *danno totale senza rimpiazzo*
la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% ad eccezione dei veicoli immatricolati nelle province di:
 3. AV – KR – LE – RC – TA – VV – CS - CT– RM per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15%

4. BA – BR – BT - CE – FG – NA per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 40%.

• *danno parziale*

la liquidazione verrà effettuata all'Assicurato previa applicazione:

5. di una *franchigia* fissa ed assoluta di € 250,00 – elevata a € 500,00 per le garanzie Atti Vandalici (ma limitatamente al singolo atto vandalico, applicando quindi la *franchigia* di € 250,00 sui danni provocati da tumulti popolari, scioperi e sommosse) e Kasko, per riparazioni effettuate presso un *Organizzato* od un *Centro Convenzionato*;
6. di uno *scoperto* del 15% minimo € 500,00 – elevato a € 750,00 per le garanzie Atti Vandalici (ma limitatamente al singolo atto vandalico, applicando quindi la *franchigia* di € 500,00 sui danni provocati da tumulti popolari, scioperi e sommosse) e Kasko - per riparazioni effettuate presso altre Carrozzerie/Officine meccaniche.

I danni che interessano la garanzia Cristalli sono soggetti ad una *franchigia* di € 150,00, nel caso di riparazione o sostituzione effettuata presso un Centro non Convenzionato od Organizzato, ridotta a € 50 nel caso la riparazione o sostituzione avvenga presso un *Centro Convenzionato* od un *Organizzato*.

Qualora invece il danno non venga fatto riparare, verrà applicata una *franchigia* fissa ed assoluta di € 200,00.

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

3.5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato, in caso di *sinistro* verificatosi in Italia, dovrà:

- a) darne avviso alla Centrale Operativa - Numero Verde 800.046.300 - entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni nonché eventuale luogo dove si trova il *veicolo*. L'Operatore fornirà tutte le informazioni circa l'iter procedurale della pratica e richiederà la documentazione necessaria;
- b) sporgere denuncia scritta all'Autorità competente (Carabinieri, Polizia, etc.) indicando il numero di *Certificato di Assicurazione* ed il nome della *Società* (Italiana Assicurazioni S.p.A.); qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del *veicolo* (*danno parziale*), è necessario che questi particolari vengano dettagliatamente elencati nella denuncia;
- c) presentare, su richiesta della *Società*, i seguenti documenti:

al momento della denuncia:

1. originale della denuncia effettuata alle Autorità Competenti;
2. tutte le chiavi di dotazione originale del *veicolo* e quelle eventualmente richieste in aggiunta e/o sostituzione;
3. copia dell'ordine/proposta di acquisto del nuovo *veicolo*, sottoscritto dall'Assicurato;
4. copia della fattura di acquisto del *veicolo* assicurato;

successivamente alla denuncia o, comunque, appena possibile:

5. dichiarazione firmata dall'Assicurato di cessione del diritto all'*indennizzo* a favore dell'*Organizzato*, nel caso di *rimpiazzo* del *veicolo*;
6. Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso del *veicolo* o, provvisoriamente, la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
7. Certificato di Proprietà del *veicolo*, con annotazione della perdita di possesso del *veicolo* o, provvisoriamente, la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
8. procura a vendere a favore della *Società* Italiana Assicurazioni S.p.A.;
9. dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato in cui dichiara se è soggetto in grado di recuperare l'IVA sul *veicolo*, ai fini del disposto DPR 633/72;
10. dichiarazione di conformità del nuovo *veicolo* con indicazione del tipo di allestimento;
11. eventuale copia del contratto leasing e conteggio per anticipata estinzione del contratto;

entro 5 giorni dalla liquidazione, o comunque nel minor tempo possibile:

12. copia della Carta di Circolazione o del Foglio di Via comprovante l'immatricolazione del nuovo *veicolo*;
13. copia della fattura del nuovo *veicolo*;
14. Estratto Generale Cronologico di cui al punto 6, nel caso in cui sia stata prodotta documentazione provvisoria;
15. Certificato di Proprietà del *veicolo*, con annotazione della perdita di possesso di cui al punto 7, nel caso in cui sia stata prodotta documentazione provvisoria.

In caso di *sinistro*, verificatosi all'estero, l'*Assicurato* deve presentare la denuncia all'Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le nostre Autorità competenti (v. lett. b).

3.6 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla *Società*, o da persona da questa incaricata, con l'*Assicurato* o persona da lui designata.

3.7 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Fermo il disposto di cui al punto 3.2 – VALORE ASSICURATO, la determinazione del danno viene eseguita secondo i seguenti criteri:

VEICOLI NUOVI

1. in caso di *danno totale*

- A) con *rimpiazzo*, il valore commerciale sarà pari al valore assicurato decurtato di un deprezzamento, dovuto all'età del *veicolo*, sulla base della seguente tabella:

Giorni trascorsi dalla prima immatricolazione alla data del <i>sinistro</i>	dal 1° al 365°	dal 366° al 730°	dal 731° al 1095°	dal 1096° al 1460°	dal 1461° al 1825°
% di deprezzamento	0	20%	30%	40%	50%
Valore commerciale (% del valore assicurato)	100%	80%	70%	60%	50%

A partire dal 6° anno, il valore commerciale per ogni anno sarà determinato svalutando di un 10% il valore dell'anno precedente.

Gli importi che l'*Assicurato* dovrà sostenere per il *rimpiazzo* andranno eventualmente maggiorati, nel caso di aumenti di listino superiori al 3% intercorsi tra la data di decorrenza del contratto e la data del *sinistro*, della sola eccedenza rispetto a detto 3%.

Nel caso non sia disponibile lo stesso modello del *veicolo* oggetto del *sinistro* in conseguenza della cessata produzione, si farà riferimento al modello analogo in corso di produzione: anche in questo caso eventuali variazioni nel listino di riferimento tra il *veicolo* oggetto del *sinistro* ed il nuovo saranno garantite applicando al valore assicurato iniziale un aumento percentuale pari all'aumento del listino con il massimo del 3%.

Nel caso l'*Assicurato* opti per il *rimpiazzo* con un *veicolo* di valore inferiore a quello oggetto del *sinistro*, la differenza tra i due valori di listino verrà liquidata direttamente all'*Assicurato* stesso, previa detrazione di uno scoperto del 15%.

Il valore commerciale del *veicolo* espresso nelle precedenti tabelle maggiorato del 3% sarà l'importo massimo che la *Società* pagherà in caso di *rimpiazzo* con altro *veicolo nuovo* di valore superiore a quello assicurato.

- B) senza *rimpiazzo* e con la liquidazione in denaro, il valore indennizzabile sarà pari al valore commerciale del *veicolo* al momento del *sinistro* rilevabile dalle quotazioni riportate sul mensile "Quattoruote" o, in assenza, di "Eurotax Giallo" .

VEICOLI USATI

2. in caso di *danno totale*

A) con *rimpiazzo* il valore commerciale sarà pari al valore assicurato decurtato di un deprezzamento, dovuto all'età del *veicolo*, sulla base della seguente tabella:

Giorni trascorsi dalla data di prima attivazione (decorrenza) alla data del <i>sinistro</i>	dal 1° al 365°	dal 366° al 730°	dal 731° al 1095°	dal 1096° al 1460°	dal 1461° al 1825°
% di deprezzamento	0	10%	20%	30%	40%
Valore commerciale (% del valore assicurato)	100%	90%	80%	70%	60%

A partire dal 6° anno, il valore commerciale per ogni anno sarà determinato svalutando di un 10% il valore dell'anno precedente.

Nel caso il *rimpiazzo* riguardi un *veicolo* nuovo di valore superiore a quello assicurato, verrà riconosciuto al Cliente un Extra Bonus sulla liquidazione pari a:

€ 500,00	per riacquisto di <i>veicoli</i> di valore fino a € 7.750,00
€ 750,00	per riacquisto di <i>veicoli</i> di valore oltre € 7.750,00 e fino a € 10.300,00
€ 1.000,00	per riacquisto di <i>veicoli</i> di valore oltre € 10.300,00 e fino a € 13.000,00
€ 1.250,00	per riacquisto di <i>veicoli</i> di valore superiore a € 13.000,00

L'Extra Bonus verrà aggiunto alla liquidazione fatta alla Concessionaria; l'importo complessivo liquidato non potrà comunque superare il valore del nuovo *veicolo*.

B) senza *rimpiazzo* il valore indennizzabile sarà quello desunto da "Quattroruote" – quotazioni usato o, in assenza, da "Eurotax Giallo" relativo al mese in cui è avvenuto il *sinistro*.

VEICOLI NUOVI E USATI

3. in caso di *danno parziale*,

si stima il costo delle riparazioni che non potrà superare il valore commerciale del *veicolo* al momento del *sinistro* al netto del valore del *relitto*. Il costo delle riparazioni è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite:

- per i *veicoli nuovi* un deprezzamento dovuto all'età ed allo stato del *veicolo*, sulla base delle tabelle sopra riportate (punto 1);
- per i *veicoli usati* la stessa percentuale di deprezzamento subita dal *veicolo* desunta da "Quattroruote" – quotazioni usato o, in assenza, da "Eurotax Giallo" relativo al mese in cui è avvenuto il *sinistro*.

Qualora le riparazioni vengano effettuate presso un *Organizzato* o un *Centro Convenzionato*, la determinazione dell'ammontare dei *danni parziali* verrà eseguita:

- senza tenere conto del deprezzamento delle parti sostituite, limitatamente ai *veicoli* immatricolati da meno di 3 anni;
- con applicazione della stessa percentuale di deprezzamento subita dal *veicolo* desunta da "Quattroruote" – quotazioni usato o, in assenza, da "Eurotax Giallo" relativi al mese in cui è avvenuto il *sinistro*, limitatamente ai *veicoli* immatricolati da più di 3 anni.

Qualora il danno stimato sia di importo pari o superiore al 75% del valore assicurato del *veicolo*, calcolato al momento del *sinistro*, il danno sarà equiparabile al *danno totale* e l'Assicurato avrà quindi la facoltà di optare per il *rimpiazzo* del *veicolo* stesso.

La *Società* non risponde:

1. delle spese per modificazioni o migliorie apportate al *veicolo*;
2. delle spese e dei danni dovuti al recupero dello stesso;
3. delle spese di ricovero;
4. dei danni da mancato uso del *veicolo* o da suo deprezzamento.

3.8 PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

A) DANNO TOTALE CON RIMPIAZZO

Qualora, a seguito di *danno totale*, l'Assicurato optasse per il *rimpiazzo* la liquidazione verrà effettuata direttamente al Concessionario che ha venduto il *veicolo* oggetto del *rimpiazzo*.

L'ordine di acquisto del *veicolo* di *rimpiazzo* potrà essere sottoscritto solo dopo che siano trascorsi almeno 10 giorni dalla data di accadimento del *danno totale*.

L'Assicurato, al momento del ritiro del *veicolo*, dovrà pagare al Concessionario l'importo relativo ad eventuali *scoperti* - punto 3.4 - o *degradi* - punto 3.7 sub 1 A) oppure 3.7 sub 2 A).

L'Assicurato controfirmerà espressamente la cessione del diritto all'*indennizzo* a lui spettante a termini di *polizza* a favore della Concessionaria, che si assumerà l'impegno del *rimpiazzo*.

La liquidazione verrà effettuata entro il giorno di immatricolazione del nuovo *veicolo* e comunque non prima di 15 giorni dalla presentazione della documentazione prevista.

In caso di *polizza* con vincolo a favore di una finanziaria, la procedura prevede che la *Società* rimborsi alla finanziaria il credito residuo (con il massimo del danno indennizzabile) ed alla concessionaria l'eventuale rimanenza.

B) DANNO TOTALE SENZA RIMPIAZZO

In caso di *danno totale* senza *rimpiazzo* del *veicolo*, l'importo dovuto dalla *Società* verrà pagato direttamente all'Assicurato.

C) DANNO PARZIALE - RIPARAZIONI PRESSO UN ORGANIZZATO O UN CENTRO CONVENZIONATO

L'importo dovuto dalla *Società* verrà pagato direttamente a chi ha effettuato le riparazioni, previo accordo sull'ammontare del danno.

L'Assicurato, al momento del ritiro del *veicolo*, dovrà pagare all'*Organizzato* o al *Centro Convenzionato* l'importo relativo alla *franchigia* di cui al punto 3.4 – *Scoperti e franchigie*, se previsto, l'importo corrispondente alla percentuale di deprezzamento applicabile alle parti sostituite, se dovuto, nonché l'importo relativo all'IVA qualora l'Assicurato sia soggetto in grado di recuperare tale imposta.

D) DANNO PARZIALE - RIPARAZIONI PRESSO ALTRE CARROZZERIE / OFFICINE MECCANICHE

L'importo dovuto dalla *Società*, al netto di eventuali *Scoperti e Franchigie* di cui al punto 3.4 e della percentuale di deprezzamento applicabile alle parti sostituite, verrà pagato direttamente all'Assicurato.

I *danni parziali* saranno liquidati entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui la *Società* sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, etc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura, etc.).

3.9 LIQUIDAZIONE DEL DANNO - REGOLA PROPORZIONALE

La liquidazione del danno avviene mediante accordo tra le *Parti*.

Se, al momento del *sinistro*:

- a) il valore del *veicolo*, determinato in base ai criteri stabiliti al punto 3.2, è maggiore del valore assicurato, la *Società* risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti valori;
- b) la *residenza* del *Proprietario/Locatario del veicolo* risulta essere diversa da quella dichiarata e la tariffa applicata inferiore a quella che avrebbe dovuto essere, la *Società* risponde dei danni in proporzione al rapporto tra la tariffa applicata e quella che si sarebbe dovuto applicare.

Nei casi sopraindicati, qualora si verifichi un *danno totale*, non sarà applicabile la procedura di *rimpiazzo* del *veicolo*.

3.10 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO

L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il *veicolo*, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dalla *Società*.

3.11 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO

In caso di recupero del *veicolo* rubato, il *Contraente/Assicurato* deve darne immediato avviso alla Centrale Operativa, oppure alla *Società*, appena ne abbia avuto notizia, e provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. Il *Contraente/Assicurato* è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del *veicolo* mettendo a disposizio-

ne della *Società* stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.

Qualora invece il *veicolo* venga recuperato prima dell'*indennizzo* :

- e non sia pervenuta, alla *Società*, in data antecedente il ritrovamento, la proposta di riacquisto di altro *veicolo*, la *Società* indennizzerà i *danni parziali*, quando indennizzabili, eventualmente subiti dal *veicolo* in occasione del *sinistro*;
- e sia già pervenuta alla *Società*, in data antecedente il ritrovamento, la proposta di riacquisto di altro *veicolo*, la *Società* riconoscerà al *Contraente/Assicurato* la possibilità che il *veicolo* rimanga di sua proprietà, limitandosi al rimborso degli eventuali *danni parziali*, solo previa espressa autorizzazione della Concessionaria e della GMAC.

Nel caso di mancato *rimpiatto*, l'*Assicurato* ha facoltà di chiedere e la *Società* di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il *veicolo* rimanga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo eventualmente riscosso a titolo di *indennizzo*, dedotti i *danni parziali*.

3.12 RELITTI

Qualora il *veicolo* danneggiato sia da considerarsi *relitto*, la *Società* ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del *sinistro*. A richiesta della *Società*, l'*Assicurato* dovrà produrre il certificato di radiazione del *veicolo* rilasciato dal PRA, attestante la cessazione della circolazione del *veicolo* assicurato per rottamazione.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE



Le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del *Contraente* o dell'*Assicurato* sono evidenziate mediante grassetto.

4.1 VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO/LOCATARIO DEL VEICOLO

Il *premio* è determinato anche sulla base della *residenza* o della sede legale del *Proprietario del veicolo o del Locatario*, in caso di leasing. Il *Contraente* o l'*Assicurato* è tenuto a dare immediata comunicazione alla *Società* del cambiamento di *residenza* del *Proprietario/Locatario* intervenuto in corso di contratto.

Nel caso di *sinistro* avvenuto in assenza di detta comunicazione, se il *premio* previsto per la nuova *residenza* del *Proprietario/Locatario del veicolo* risulta essere superiore a quello pagato dal *Contraente/Assicurato*, varrà il disposto del precedente punto 3.9 - Liquidazione del danno - Regola proporzionale.

4.2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione*, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

4.3 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta alla *Società* di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Società* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* e la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 Cod. Civ..

4.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni alla *polizza* devono essere provate per iscritto.

CONDIZIONI PARTICOLARI



Le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del *Contraente* o dell'*Assicurato* sono evidenziate mediante grassetto.

5.1 VEICOLI MUNITI DI IMPIANTO ANTIFURTO SATELLITARE

(OPERANTE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA SUL MODULO DI ADESIONE - MOD. 1009 GMI)

A parziale deroga ed integrazione delle Condizioni di *Assicurazione*, si prende atto che sul *veicolo* assicurato è stato installato un sistema antifurto satellitare.

Il *Contraente/Assicurato*, ai fini della garanzia furto, dichiara che:

1. è in possesso di certificato di installazione e collaudo;
2. l'impianto è regolarmente collegato, perfettamente operante e costantemente gestito da una Centrale Operativa;

ed inoltre:

3. si obbliga ad inserire l'impianto ogni qualvolta il *veicolo* resta abbandonato od incustodito.

In presenza di regolare operatività sul *veicolo* del sistema di antifurto satellitare, gli *scoperti* a carico dell'*Assicurato*:

- di cui al punto 3.4 sub 1 si intendono annullati;
- di cui al punto 3.4 sub 2, sub 3 e sub 4 si intendono ridotti al 10%.

La mancata rispondenza dell'antifurto satellitare a quanto dichiarato dal *Contraente/Assicurato* o l'inosservanza, da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* o chi per esso, dell'obbligo di cui al punto 3, od il mancato funzionamento per qualsiasi causa comporterà, in caso di *sinistro*, l'applicazione di uno *scoperto* del 25%; tale *scoperto* verrà calcolato successivamente ad altri eventuali *scoperti* previsti.

5.2 VINCOLO

(OPERANTE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATO SUL MODULO DI ADESIONE - MOD. 1009 GMI)

La *polizza* è vincolata all'Istituto indicato sul *modulo di adesione* e riportato sul Fax di Copertura e sul *Certificato di Assicurazione*; la data di scadenza del Vincolo è quella indicata nei documenti succitati.

Pertanto l'Impresa si obbliga, per la durata della *polizza*, indipendentemente dalle risultanze al PRA a:

- non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il contratto;
- comunicare alla Spett. Vincolataria ogni *sinistro* in cui sia stato coinvolto il *veicolo* indicato in *polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- non pagare, in caso di *sinistro* occorso al *veicolo* assicurato, l'*indennizzo* da liquidarsi ai sensi di *polizza* senza il consenso scritto della Spett. Vincolataria.

5.3 VALORE A NUOVO 2YN

(OPERANTE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATO SUL MODULO DI ADESIONE - MOD. 1009 GMI)

A parziale deroga di quanto indicato nell'art. 3.7 sub 1A) e 2A), si prende atto che per la determinazione del valore commerciale si farà riferimento rispettivamente alle tabelle sottoriportate:

VEICOLI NUOVI

Giorni trascorsi dalla prima immatricolazione alla data del <i>sinistro</i>	dal 1° al 365°	dal 366° al 730°	dal 731° al 1095°	dal 1096° al 1460°	dal 1461° al 1825°
% di deprezzamento	0	0	30%	40%	50%
Valore commerciale (% del valore assicurato)	100%	100%	70%	60%	50%

VEICOLI USATI

Giorni trascorsi dalla data di decorrenza della copertura alla data del <i>sinistro</i>	dal 1° al 365°	dal 366° al 730°	dal 731° al 1095°	dal 1096° al 1460°	dal 1461° al 1825°
% di deprezzamento	0	0	20%	30%	40%
Valore commerciale (% del valore assicurato)	100%	100%	80%	70%	60%

SEZIONE II - ASSISTENZA



Le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del *Contraente* o dell'*Assicurato* sono evidenziate mediante grassetto.

Le garanzie previste dalla presente Sezione sono sempre operanti.

Italiana Assicurazioni S.p.A., a norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, art. 175, eroga le *prestazioni* di assistenza relative ai rischi della circolazione stradale avvalendosi della Società Blue Assistance S.p.A.

All'*Assicurato* che si trova in difficoltà a seguito di un evento garantito verificatosi durante il periodo di validità dell'*assicurazione*, Italiana Assicurazioni S.p.A, per il tramite della Centrale Operativa, fornisce le *prestazioni* ed i servizi di assistenza.

Per poterne usufruire, l'*Assicurato* stesso, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, deve contattare la Centrale Operativa, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, attivabile a mezzo:

- telefono: - dall'Italia: Numero Verde 800-608902
- - dall'estero: prefisso internazionale + 011.7425669
- fax: 011.7425588
- telex: 210008 CAL I

comunicando

- ◆ le generalità dell'*Assicurato*;
- ◆ il numero di *polizza*;
- ◆ il numero di targa del *veicolo* assicurato;
- ◆ il tipo di assistenza richiesta;
- ◆ il numero di telefono del luogo di chiamata e l'indirizzo anche temporaneo.

INFORMAZIONI PER VIAGGIARE

La Centrale Operativa fornisce, tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, informazioni riguardanti:

- a) rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa;
- b) situazione traffico e meteo in Italia;

e nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, informazioni riguardanti:

- c) patente, libretto di circolazione, imposte.

Gli interventi di assistenza devono essere esclusivamente disposti dalla Centrale Operativa pena la decadenza del diritto alla *prestazione* di assistenza.

Qualora l'*Assicurato* non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, Italiana Assicurazioni S.p.A. non è tenuta a pagare *indennizzi* per *prestazioni* non disposte dalla Centrale Operativa stessa.

COSA ASSICURA

Italiana Assicurazioni S.p.A., in caso d'impossibilità d'utilizzo del *veicolo* assicurato dovuto ad uno degli eventi garantiti in *polizza* ed indicati nel *Certificato di Assicurazione* fornisce le *prestazioni* di assistenza stradale con le modalità ed i termini indicati ai punti che seguono.

La garanzia di soccorso stradale opera nel caso in cui il *veicolo* assicurato non sia in grado di proseguire autonomamente oppure, benché in grado di proseguire, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l'incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.

6.1 SOCCORSO STRADALE/INTERVENTI, RIPARAZIONI SUL POSTO E TRAINO

Qualora il *veicolo* assicurato risulti inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo fino alla più vicina officina. E' facoltà dell'*Assicurato* richiedere che il *veicolo* stesso venga trasportato presso un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa, purché ubicata entro il raggio di 150 KM dal luogo dell'immobilizzo.

Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il *veicolo* assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino. (Vedi anche la successiva *prestazione* "Recupero"). Qualora l'*Assicurato* non abbia potuto, per obiettive difficoltà, contattare la Centrale Operativa ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, Italiana Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese da questi sostenute con il limite di euro 255,00. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.

6.2 RECUPERO

Qualora il *veicolo* assicurato sia uscito dalla sede stradale ed il mezzo intervenuto per l'effettuazione del traino non sia in grado di recuperarlo per consentirgli di essere trainato, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico di Italiana Assicurazioni S.p.A. con il limite di euro 255,00.

Il recupero è riferito esclusivamente al *veicolo* assicurato, con esclusione di eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate.

Su richiesta dell'*Assicurato*, la Centrale Operativa può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico dell'*Assicurato* stesso.

6.3 AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE IN ITALIA

Qualora il *veicolo* assicurato venga rubato oppure quando sia immobilizzato o danneggiato a seguito di danni diretti e materiali derivanti da *sinistri* coperti dalle garanzie previste nel *Certificato di Assicurazione* e la riparazione richieda più di otto ore di manodopera la Centrale Operativa mette a disposizione dell'*Assicurato* presso una stazione di noleggio con essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio, con le modalità applicate dalla stessa e durante l'orario di apertura della medesima, un'autovettura adibita ad uso privato, senza autista, definita di categoria C (secondo la classifica delle società di autonoleggio), per un massimo di:

- § trenta giorni a chilometraggio illimitato se la riparazione è effettuata presso un *Organizzato* o un *Centro Convenzionato*;
- § novanta giorni a chilometraggio illimitato in caso di perdita totale dell'autoveicolo e conseguente *rimpiazzo* (condizione valida in caso di attivazione di Prodotto "Tua e Tua" o "Molto Tua").
- § sessanta giorni a chilometraggio illimitato in caso di perdita totale dell'autoveicolo e conseguente *rimpiazzo* (condizione valida in caso di attivazione di Prodotto "Solo Tua").

Non è prevista la fornitura di un'autovettura se la riparazione non viene effettuata presso un *Organizzato* od un *Centro Convenzionato* o se, in caso di perdita totale, non è stata attivata la procedura del *rimpiazzo*.

La Centrale Operativa terrà a proprio carico i relativi costi e la vettura in sostituzione sarà fornita per il periodo strettamente necessario per la riparazione. La Centrale Operativa, d'accordo con l'*Assicurato*, definirà con l'officina tale periodo.

In caso di furto totale del *veicolo* assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia della denuncia presentata all'Autorità di polizia.

A carico dell'*Assicurato* restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali *assicurazioni* aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione.

Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l'*Assicurato* può trattenere l'autovettura oltre il limite di giorni previsto dall'*assicurazione* con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.

PRESTAZIONI OPERANTI AD OLTRE 50 KM. DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO

6.4 RICONSEGNA DEL VEICOLO ASSICURATO

Qualora il *veicolo* assicurato venga ritrovato a seguito di incendio, incidente o furto/rapina mentre si trova ad oltre 50 km. dal luogo di *residenza* dell'*Assicurato* o, se immobilizzato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e se riparabile, richieda oltre otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa, o delegata dell'ACI 116), la Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione dell'*Assicurato* un autista per recuperarlo e consegnarlo alla sua *residenza*. A carico dell'*Assicurato* restano le spese di carburante, pedaggio e traghetto.

In alternativa, su richiesta dell'*Assicurato*, la Centrale Operativa provvede a procurare, tenendone il costo a carico di Italiana Assicurazioni S.p.A., un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o in altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il *veicolo* assicurato.

6.5 RIMPATRIO DEL VEICOLO ASSICURATO

Qualora il *veicolo* assicurato resti immobilizzato all'estero e l'approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda più di cinque giorni lavorativi di fermo *veicolo* e/o la riparazione oltre sedici ore di manodopera (fermo *veicolo* e riparazione certificati da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rimpatrio del *veicolo* assicurato fino alla *residenza* dell'*Assicurato*, utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. I costi di rimpatrio sono a carico di Italiana Assicurazioni S.p.A. e non potranno comunque superare il valore commerciale in Italia del *veicolo* assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell'*Assicurato* i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del *veicolo* da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.

COSA NON ASSICURA

6.6 DELIMITAZIONI

Italiana Assicurazioni S.p.A. non presta le garanzie previste in *polizza* qualora il *sinistro* sia conseguenza diretta di:

1. stato di guerra, rivoluzione, saccheggi ed in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
2. eruzioni vulcaniche, terremoti, uragani, alluvioni, inondazioni;
3. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
4. atti dolosi dell'*Assicurato*, ivi compresi il suicidio ed il tentato suicidio;
5. abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
6. partecipazione a gare o corse motoristiche e relative prove ed allenamenti;
7. atti di pura temerarietà dell'*Assicurato* o dell'autista del *veicolo* assicurato.

L'assistenza non viene inoltre prestata in caso di utilizzo del *veicolo* in "percorsi fuoristrada" e qualora l'indisponibilità del *veicolo* assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati.

Valgono inoltre le specifiche esclusioni eventualmente previste nelle condizioni particolari che regolano le singole garanzie.

GESTIONE DEI SINISTRI

6.7 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'*Assicurato* si obbliga a fornire ogni informazione richiesta attinente il *sinistro*.

Italiana Assicurazioni S.p.A. ha facoltà di richiedere ogni e qualsiasi documentazione a comprova dell'avvenimento che ha determinato la *prestazione* fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento ed in ogni caso eventuali eccezioni.

6.8 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Italiana Assicurazioni S.p.A. non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura in alternativa o a titolo di compensazione in caso di *prestazioni* non usufruite od usufruite solo parzialmente per scelta dell'*Assicurato* o per negligenza di questi.

Italiana Assicurazioni S.p.A. non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile.

APPENDICE

“SONO SICURO CHE LE MIE CHIAVI SONO AL SICURO?”

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003

MODULO DI ADESIONE

SONO SICURO CHE LE MIE CHIAVI SONO AL SICURO?

Ovvero, Lei sa che buona parte dei furti d'auto sono commessi utilizzando le chiavi originali? Detto questo, sa dove sono esattamente, in questo momento, tutte le chiavi della Sua automobile?

In Italia ogni due minuti viene rubata un'auto, infatti ogni anno avvengono circa 300 mila furti (822 al giorno, 34 all'ora), e nonostante ciò a volte noi automobilisti siamo veramente strani: usiamo la massima cura o cautela per la carta di credito e per il bancomat, per non parlare dell'autoradio, e siamo poi estremamente negligenzi nei confronti delle chiavi della nostra autovettura, che probabilmente valgono assai più del limite di spesa previsto dalle nostre carte di credito, essendo oltretutto utilizzabili in modo assai più semplice ed immediato.

Quante volte infatti le lasciamo incustodite, o a portata di mano di altre persone?

Qualche esempio? Chi di noi non lascia le chiavi dell'automobile:

- q nella giacca o nel cappotto appesi incustoditi al ristorante;
- q nella borsa della palestra o del tennis, lasciata negli spogliatoi;
- q appoggiate al banco del bar, o sul tavolinetto della stanza d'albergo;
- q in giro per la casa, specie in nostra assenza, o magari sul mobiletto vicino alla porta d'ingresso;
- q in un cassetto dell'ufficio (specie quelle di scorta);
- q addirittura in macchina, tra i documenti, come succede spesso per la famigerata "chiave di riserva",

e comunque, in questo momento, quanti di noi sanno esattamente dove sono tutte le chiavi originali consegnateci con l'autovettura?

Parliamoci chiaro, le chiavi smarrite o incustodite sono assegni al portatore, di valore uguale a quello della nostra auto; e se per carta di credito con una semplice denuncia si risolvono le cose e nessuno può più approfittarsene, chi lo spiega poi "all'assicurazione" che abbiamo realmente perso quelle chiavi che non potremo consegnare per la liquidazione?

E' proprio per questo, per tutelare Lei e la Sua auto, che le richiediamo solo poche e semplici accortezze:

1. al momento della consegna della vettura controllare il funzionamento delle chiavi assieme al venditore;
2. nel caso di furto o smarrimento di una chiave:
 - q recarsi al più presto presso un ufficio di Autorità Giudiziaria per fare la denuncia del furto/smarrimento, e contestualmente dare comunicazione al numero verde 800 046300 della Contact Center;
 - q recarsi immediatamente presso una Concessionaria della Casa Automobilistica dove verranno presi i provvedimenti del caso, sostituendo le serrature, oppure il blocchetto di avviamento, oppure semplicemente variando i codici dell'immobilizer.

In ogni caso il Contact Center (numero verde 800.525.656) è a disposizione per informazioni e chiarimenti.

Non è poi molto ciò che Le chiediamo, semplicemente di non aspettare per "bloccare" la chiave perduta, esattamente ciò che farebbe con la Sua carta di credito.

Adesso provi a pensare a quante volte può aver lasciato incustodite le chiavi della Sua auto e si compiaccia della fortuna avuta.

Ma non è tutto; già che siamo in argomento Le raccontiamo quali sono le tecniche e gli espedienti maggiormente in voga tra i ladri d'auto; alcuni consigli le sembreranno banali o scontati, ma ogni giorno decine d'auto vengono rubate nei modi sotto descritti.

Tamponamento: è una tecnica molto usata in autostrada, messa in atto da almeno due ladri che tamponano la macchina del malcapitato, che si accosta appena possibile e scende per constatare i danni e per il rituale scambio dei dati. A questo punto possono avvenire due cose: o la rapina, con espressa minaccia quindi sul malcapitato, o il furto con destrezza, che avviene generalmente mentre si redigono le denunce magari appog-

giati al cofano della macchina investitrice, che generalmente rimane sul "luogo del delitto" in quanto anch'essa rubata, ma di valore assai modesto.

Chiave nel cruscotto: anche se sembra impossibile, è una tipologia di furto frequentissima. Il ladro segue la sua preda ed attende che, anche solo per un momento, lei abbandoni l'auto con la chiave inserita (per prendere il giornale "al volo", per scaricare qualcosa dal portellone, dal benzinaio, all'autolavaggio, nel cortile di casa o dell'azienda, in garage).

C'è un semplice rimedio: non abbandonare mai l'auto con le chiavi inserite nel cruscotto, neanche se sotto controllo "a vista" o in garage.

Attenzione in particolar modo ai distributori di benzina self service: spesso sono "presidiati" da personaggi che non attendono altro che andiate a pagare alla cassa lasciando le chiavi nell'auto.

Rapina: reato di ben maggiore gravità (c'è violenza sulla persona, e spesso purtroppo a mano armata), nel qual caso, purtroppo, c'è ben poco da fare, se non consegnare tranquillamente quanto richiesto. Spesso avviene durante le soste dell'auto. E' buona abitudine, inoltre, specie in città, girare con i vetri ben chiusi ed eventualmente chiudere le sicure.

Scippo/Furto con destrezza delle chiavi: è sicuramente la tecnica più in voga, perché non obbliga a scassi o a reati sulla persona di particolare gravità. I ladri adocchiano l'autovettura, seguono il proprietario della macchina da quando la parcheggia, osservano dove e come custodisce le chiavi, e cercano di impadronirsene con le classiche tecniche di borseggio (se custodite in tasca), con lo scippo (se riposte in una borsetta o nella "ventiquattrore"), o semplicemente aspettando che vengano lasciate incustodite ed a portata di mano (in ufficio, in casa, etc.); provate a pensare quante volte è successo, al di fuori della vostra abitazione, di non ricordarvi dove avevate messo le chiavi della macchina...

Quindi attenzione: quando in seguito al furto non riconsegniamo tutte le chiavi relative alla vettura rubata e si ravvisa una nostra negligenza nella custodia delle stesse, potremmo avere grossi problemi in sede di risarcimento da parte della compagnia di assicurazioni.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali

A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1) - Al fine di valutare l'adeguatezza, in conformità a quanto previsto dall'art. 52 Regolamento Isvap 5/2006, dei servizi e/o dei prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, nonché ai fini della stipula dei relativi contratti di assicurazione, ovvero al fine di poter soddisfare, nell'ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le Sue richieste in qualità di terzo danneggiato, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati acquisiti presso di Lei o presso altri soggetti (2) nonché dati da acquisire forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi da parte della nostra Società e di terzi a cui i dati verranno pertanto comunicati, ovvero per poter soddisfare, nell'ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato. Il consenso che Le chiediamo si estende anche ai dati sensibili (4) ed alle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), nei limiti sopra indicati e nell'ambito delle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Per la sola finalità di gestione e liquidazione dei sinistri i Suoi dati potranno essere trattati dalla Direzione Sinistri di Gruppo di Reale Mutua Assicurazioni per le Società del Gruppo Reale Mutua quali autonome titolari per tale ambito di trattamento. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente assicurativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (6), in parte anche in funzione meramente organizzativa. Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti, le comunicazioni e i trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi della nostra Società. Riguardo alla valutazione delle Sue esigenze assicurative (art. 52 Reg. Isvap 5/2006), il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto di rispondere e il mancato consenso al trattamento comprometterà l'attività di valutazione delle Sue esigenze assicurative.

B) Modalità di uso dei dati personali - I dati sono trattati (7) da Italiana Assicurazioni S.p.A. unitamente a Top Class Insurance Srl, agente di Italiana Assicurazioni S.p.A. - contitolari del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti ovvero per poter soddisfare, nell'ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato, nonché, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa. Sia in Italiana Assicurazioni S.p.A che in Top Class Insurance Srl, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività Italiana Assicurazioni S.p.A. e Top Class Insurance Srl utilizzano soggetti di fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per loro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

C) Diritti dell'interessato - Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso Italiana Assicurazioni S.p.A. e Top Class Insurance Srl o presso i soggetti sopra indicati a cui esse li comunicano, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9). Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi, per i dati trattati da Italiana Assicurazioni S.p.A. al Servizio Clienti di Italiana Assicurazioni S.p.A. - Via Traiano n. 18 - 20149 Milano Numero Verde 800 101313 - E mail: Benvenutitalianarem@italiana.it; per i dati trattati da Top Class Insurance Srl Lei può rivolgersi al Responsabile della privacy - Tel. 051/4231100 Fax n. 051/4231101 E-mail: privacy@topclass-group.it oppure scrivere a Top Class Insurance Srl - Responsabile Privacy, Via Collamarini 14, 40138 Bologna. (10).

NOTE

- 1) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
- 3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 4) Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice e successive modifiche ed integrazioni, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
- 5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
 - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
 - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllate, collegate nonché controllante e sue rispettive controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi),; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); nonché altri soggetti, quali: UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDIAI, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato nell'informativa oppure consultando il sito internet www.italiana.it
- 7) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice e successive modifiche ed integrazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- 8) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa.
- 9) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice e successive modifiche ed integrazioni. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
- 10) L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile agevolmente sul sito internet www.italiana.it.

D) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali - Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi. Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari (*): il consenso riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.

() I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllate, collegate nonché controllante e sue rispettive controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti in ambito assicurativo (si può trattare anche di soggetti appositamente selezionati da parte della ns. Società che non svolgono attività assicurativa); assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa o consultando il sito internet www.italiana.it.*

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati.

Chiediamo altresì il Suo consenso al fine di permettere alla nostra Società ed ai soggetti sopra indicati di effettuare il trattamento di cui alla presente lettera D) anche per il tramite di strumenti di comunicazione elettronica quali e-mail, telefax, messaggi tipo Mms (Multimedia Messaging Service), o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.



TOP CLASS
INSURANCE

www.topclassitalia.com

GMAC



Numero Verde
800-525656

Mod. 2011 GMI ed. 01/2012